



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 recante la “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO l’art. 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa ai processi di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo con decreto MEF del 18 luglio 2022 con il quale sono stati definiti, ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, della legge n. 96/2017 i criteri di riparto delle risorse dell’apposito fondo per la statizzazione, e in particolare:

- gli art. 2 e 3, lett b, i quali prevedono che “*dall'anno 2023 il finanziamento ministeriale sarà ripartito secondo i criteri utilizzati per tutte*” le Istituzioni AFAM statali,
- l’art. 4, comma 1, il quale prevede che “*per le Istituzioni che propongono la statizzazione... attraverso la fusione tra le stesse, si procederà, dall'anno 2023, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero per le Istituzioni AFAM statali, ad assegnare un finanziamento maggiorato tra il 10% e il 20% di quello ottenuto nell'anno 2022, a sostegno dei costi di coordinamento, al potenziamento dell'offerta formativa, ad attività di ricerca e produzione artistica*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 1, co. 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui, anche alla luce di quanto previsto dal co. 265, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le Istituzioni statali AFAM, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;

VISTO l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- co. 282, secondo cui, al fine di consentire anche alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le Istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti;

- co. 283, in base al quale, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle Istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della citata legge 232/2016, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; il predetto incremento è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016;

VISTO l'art. 1, co. 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, del contributo onnicomprensivo annuale e il d.m. n. 1016 del 4 agosto 2021 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle predette risorse;

VISTO il decreto MUR-MEF n. 579 del 12 maggio 2021, con il quale è stata rideterminata la pianta organica del personale docente e tecnico-amministrativo del Conservatorio di musica di Lecce relativamente alla Sezione staccata di Ceglie Messapica;

VISTO l'articolo 1, commi 303 e 304 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai sensi dei quali è stato stanziato a decorrere dal 2022 l'importo di 2 milioni di euro a sostegno delle spese sostenute per gli organi delle Istituzioni AFAM;

VISTO l'art. 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato stanziato a decorrere dal 2023, l'importo di € 1.000.000 al fine di consentire alle Istituzioni AFAM *“di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio*



Il Ministro dell'università e della ricerca

1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva”;

VISTO l'art. 5-bis del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che:

- (comma 1) *“il Fondo per il funzionamento ordinario delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023”;*
- (comma 3) *“Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziato per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime Istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime Istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime Istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;*

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1673, piano gestionale 5 “Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2023 pari ad € 45.132.992;

CONSIDERATO che il processo di statizzazione attuato ai sensi del citato art. 22 bis della legge n. 96/2017 si è concluso con la costituzione a decorrere dal 1 gennaio 2023 di 4 Accademie di belle arti statali, 16 Conservatori di musica statali e 1 Politecnico delle arti attraverso la fusione per incorporazione di una Accademia di belle arti in un Istituto superiore di studi musicali e che pertanto anche tali Istituzioni a decorrere dall'anno 2023 sono ammesse al riparto del fondo per il funzionamento didattico e amministrativo delle Istituzioni AFAM statali con i medesimi criteri per le stesse previsti;

CONSIDERATO che occorre individuare la quota da attribuire alle Istituzioni statizzate tenuto conto della dimensione di tali Istituzioni in rapporto a quella delle altre Istituzioni statali e dell'entità complessiva del fondo per il funzionamento didattico e amministrativo;

RITENUTO di attribuire al Politecnico delle arti di Bergamo una quota maggiorata di risorse prendendo in considerazione il peso percentuale attribuito nel 2022 all'Istituto di studi musicali e all'Accademia



Il Ministro dell'università e della ricerca

non statale di Bergamo, ai fini del riparto del fondo per la statizzazione, incrementato del 20%;

DECRETA

Art. 1

(Risorse disponibili)

1. Lo stanziamento di competenza di € **45.132.992** del capitolo 1673, piano gestionale 5, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo all'anno finanziario 2023, è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali di cui alla legge 508/1999 secondo quanto indicato ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2

(Conservatori di musica)

1. Le seguenti risorse sono ripartite tra i Conservatori di musica in misura proporzionale alle variabili riportate in tabella 1 e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:
 - a) € **6.400.000** tra i Conservatori già statali alla data del 31 dicembre 2022;
 - b) € **1.600.000** tra i Conservatori che sono stati statizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. n. 50/2017;

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente (*)	25%
Studenti iscritti totali <ul style="list-style-type: none">• Studenti iscritti ai corsi accademici = peso 1• Studenti iscritti ai corsi pre accademici = peso 0,3	40%
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2020-2021) secondo i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none">• Fino a € 100.000 = 25 punti• Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti• Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti	10%
Numero studenti Stranieri "pesati" (**)	10%
Numero di corsi attivati	5%
MQ disponibili	5%
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%

(*) per le Istituzioni di cui alla lettera a), si fa riferimento alle assegnazioni 2022 a valere sul fondo di cui all'art. 22-bis, co. 3, della legge n. 96/2017

(**) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € **105.563** è ripartito per le finalità di cui alle premesse tra le seguenti Istituzioni:
 - i. € 65.179 a favore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste;
 - ii. € 40.384 a favore del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

(Accademie di belle arti)

1. Le seguenti risorse sono ripartite tra le Accademie di belle arti in misura proporzionale alle variabili riportate in tabella 2 e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

- € 2.320.000** tra le Accademie di belle arti già statali alla data del 31 dicembre 2022;
- € 330.000** tra le Accademie di belle arti, che sono state statizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. n. 50/2017.

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente (*)	25%
Studenti iscritti totali	40%
Avanzo di amministrazione disponibile (media 2020-2021) secondo i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none">Fino a € 100.000 = 25 puntiTra € 100.000 e € 250.000 = 10 puntiOltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti	10%
Numero studenti Stranieri "pesati"(**)	10%
Numero di corsi attivati	5%
MQ disponibili	5%
Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita	5%

(*) per le Istituzioni di cui alla lettera a), si fa riferimento alle assegnazioni 2022 a valere sul fondo di cui a all'art. 22-bis, co. 3, della legge n. 96/2017

(**) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

Art. 4

(Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica)

1. L'importo di **€ 1.375.000** è ripartito tra l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	40%
Personale non di ruolo	25%
Numero studenti stranieri "pesati" (**)	10%
Numero studenti iscritti	25%

(**) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di **€ 481.135** è attribuito ai sensi della L. n. 232/2016 a favore dell'Accademia Nazionale di arte drammatica.

Art. 5

(Istituti superiori per le industrie artistiche)

1. L'importo di **€ 2.715.000** è ripartito tra gli Istituti superiori per le industrie artistiche, con l'esclusione dell'ISIA di Pescara, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi



Il Ministro dell'università e della ricerca

percentuali a fianco di ciascuna indicati:

Variabile	Peso %
Assegnazione anno precedente	40%
Personale non di ruolo	25%
Numero studenti stranieri "pesati" (**)	10%
Numero studenti iscritti	25%

(**) fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € 500.000 è attribuito a favore dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara di cui all'art. 1, co. 262, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 6

(Politecnico delle arti di Bergamo)

1. L'importo di € 120.000 è assegnato al Politecnico delle arti di Bergamo. Tale importo è ottenuto sulla base del prodotto tra il peso percentuale attribuito complessivamente nel 2022 a valere sul fondo per la statizzazione di cui all'art. 22-bis, co. 3, della legge n. 96/2017 all'Accademia e all'Istituto musicale non statale di Bergamo e la somma degli importi di cui all'art. 2, lett. b) e 3, lett. b) del presente decreto, e incrementando il valore ottenuto del 20%. Tali risorse sono altresì destinate a sostegno dei costi di coordinamento, al potenziamento dell'offerta formativa, ad attività di ricerca e produzione artistica del Politecnico delle arti.

Art. 7

(Servizi e iniziative in favore degli studenti)

1. L'importo di € 3.000.000, per i servizi e le iniziative in favore degli studenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 742, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, co. 282, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 1, co. 542, legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto in proporzione al numero degli studenti iscritti di cui all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.
2. L'importo di € 1.000.000, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. Le predette risorse sono ripartite con i medesimi criteri di cui al comma 1.
3. L'importo di € 10.000.000 quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2020, in attuazione



Il Ministro dell'università e della ricerca

dell'art. 1, co. 283, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle Istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, legge 232/2016. Il predetto incremento è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della predetta legge 232/2016.

4. L'importo di € **8.000.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2021, in attuazione dell'art. 1, co. 518, legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, da parte delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ripartito tra le Istituzioni di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal d.m. 4 agosto 2021, prot. n. 1016.
5. Le risorse assegnate alle Istituzioni AFAM statali in attuazione del decreto ministeriale n. 752 del 30 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, finalizzate per attività di orientamento e tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, che risultano ancora non utilizzate alla data del presente decreto, sono recuperate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 752/2021 a valere sulle assegnazioni del presente decreto per essere riattribuite proporzionalmente all'entità delle risorse utilizzate, quale ulteriore cofinanziamento delle attività realizzate dalle Istituzioni ovvero per la realizzazione di ulteriori attività coerenti con gli obiettivi indicati dallo stesso d.m. e con particolare riferimento alle iniziative connesse alla attivazione o al potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico

Art. 8

(Incremento compensi organi)

1. L'importo di € **5.020.790** è ripartito tra le Istituzioni AFAM statali in proporzione al costo per l'anno 2023, nonché per la quota di arretrati relativa al 2022 non assicurata dallo stanziamento di tale anno, relativo all'incremento dei compensi degli organi delle medesime Istituzioni determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 303 e 304 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e dell'art. 5-bis del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 9

(Ulteriori interventi)

1. L'importo di € **2.165.504** ripartito tra le Istituzioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) € **700.000**, per il sostegno alle attività di didattica, di ricerca, alle manifestazioni e iniziative, eventualmente anche di produzione artistica, di particolare rilevanza nazionale e internazionale, incluse le attività delle orchestre nazionali dei conservatori. Nell'ambito di tale intervento la competente Direzione generale disciplina i termini entro i quali le singole



Il Ministro dell'università e della ricerca

Istituzioni avanzano specifica richiesta al Ministero, indicando le attività e le iniziative proposte, corredate da adeguato piano finanziario.

- b) € **987.600**, a sostegno di oneri straordinari e temporanei di locazione degli immobili detenuti dalle Istituzioni AFAM per il perseguimento delle finalità Istituzionali. Le Istituzioni interessate presentano apposita istanza alla competente Direzione generale secondo modalità e termini comunicati dalla stessa Direzione generale, indicando l'immobile la tipologia e l'entità delle attività sostenute, il contratto di locazione, una relazione ove sono espone le motivazioni di urgenza e necessità che hanno reso necessaria la locazione e il carattere temporaneo stessa in relazione al venir meno delle cause di eccezionalità o al reperimento di ulteriori spazi a titolo gratuito. Nel caso l'entità delle istanze ammissibili sia superiore all'ammontare delle risorse, si provvede a una rimodulazione proporzionale del riparto entro i limiti delle risorse disponibili.
- c) € **477.904**, a salvaguardia di situazioni di particolare criticità con l'obiettivo, prioritariamente, che nessuna istituzione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a); articolo 3, comma 1, lett. a), articolo 4 e articolo 5 abbia una riduzione del finanziamento assegnato nel 2022 e tenuto conto che per tali Istituzioni l'incremento massimo del finanziamento non può essere superiore al 20% rispetto al 2022, al netto delle eventuali assegnazioni determinate da specifiche disposizioni normative.
- d) eventuali disponibilità non utilizzate a valere sugli interventi di cui alle lett. a) b) e c) sono attribuite alle Istituzioni proporzionalmente a quanto assegnato ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini